

Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Pesistica

Avv. Alessandro Avagliano – Presidente
Avv. Emiliano Fasulo – Componente
Avv. Alessandro Gioia – Componente

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

Maurizio LAZZARINI

nel procedimento disciplinare R.G. n. 2/2015

A seguito di invio di nota datata 08.06.2015 da parte del Segretario Generale della FIPE con la quale quest'ultimo inoltrava la documentazione concernente il commento asseritamente offensivo e denigratorio postato sul social network Facebook da parte del Sig. Maurizio Lazzarini (tesserato per la ASD Punto Fitness) nei confronti dei Giudici di Gara nonché del Sig. Gianluca Rosi quale Presidente del C.R. Toscana successivamente alla gara di distensione su panca svoltasi a Firenze lo scorso 12.04.2015, la Procura Federale avviava un procedimento disciplinare nei confronti di tale atleta per accertare e verificare quanto detto.

In fase istruttoria il Procuratore Federale, al fine di poter disporre di ogni elemento utile ai fini della valutazione della valenza disciplinare dei fatti esposti, comunicava al rubricato di aver promosso azione disciplinare nei suoi confronti e contestando allo stesso la violazione dei principi sportivi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dalla Carte Federali agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, dello Statuto nonché ancora dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il rubricato quindi benché ritualmente avvisato del procedimento aperto a suo carico né formulava richiesta di essere ascoltato personalmente dal Procuratore Federale né faceva pervenire alcuna memoria o nota difensiva sui medesimi fatti.

Pertanto con provvedimento del 23.07.2015 il Procuratore Federale, esperiti i necessari accertamenti e ravvisati elementi di responsabilità a carico del tesserato, precisava le conclusioni e rimetteva gli atti al Tribunale Federale con la richiesta di irrogazione per i fatti contestati a carico del Sig. Maurizio Lazzarini della sanzione della squalifica per mesi tre.

All'udienza di discussione del caso, fissata per il giorno 21.09.2015 erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, il quale si riportava al contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l'accoglimento delle stesse.

Nessuno era comparso per l'incolpato e, pertanto, il Tribunale Federale riunitosi in Camera di Consiglio, si riservava sulla decisione.

Il Tribunale Federale a scioglimento della precedente riserva espone i seguenti

Motivi della Decisione

I fatti addebitati all'incolpato Lazzarini, alla luce della documentazione presente in atti, risultano documentalmente accertati in quanto è inconfutabile che le espressioni contenute nei commenti postati sul social network Facebook oggetto del presente procedimento contengono espressioni lesive ed oltraggiosa per la reputazione ed il prestigio del Giudici di Gara nonché nei confronti del Sig. Gianluca Rosi quale Presidente del C.R. Toscana.

Le circostanze di fatto, pertanto, sono indici di un atteggiamento contrario ai principi di etica e correttezza sportiva.

Il comportamento tenuto dal tesserato conduce senza dubbio alcuno alla violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, dello Statuto nonché ancora dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che sanciscono chiaramente l'obbligo di osservare con correttezza e disciplina le norme federali e, in generale, quelle che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta, nonché il dovere a chiunque faccia parte della Federazione di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.

Infine questo Tribunale non può non tener conto del comportamento processuale tenuto dal tesserato per nulla collaborativo ed assolutamente disinteressato rispetto ai fatti che lo vedevano incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata nei termini e nei modi dall'Ufficio della Procura Federale, commina:

al Sig. Maurizio Lazzarini, la sanzione della squalifica per **3 mesi**;

Sentenza depositata il 25.09.2015

Avv. Emiliano Fasulo

Avv. Alessandro Avagliano

Presidente estensore

Avv. Alessandro Gioia